

Misure di prevenzione. La procedura deve essere utilizzata anche se gli importi sono preveducibili

Vecchi crediti con verifica antimafia

Serve il sì del giudice per tutte le somme dovute da società sequestrate

L'INDICAZIONE

La cifra va accertata e non è possibile compensarla con l'ammontare di cui si è debitori verso l'impresa

Giovanbattista Tona

■ Anche i crediti preveducibili vantati nei confronti delle imprese sottoposte alla misura di prevenzione del sequestro prevista dal Codice antimafia vanno verificati dal giudice delegato secondo le regole dettate dallo stesso Codice (decreto legislativo 159 del 2011). E se manca questa previa verifica non possono essere fatti valere dinanzi al giudice civile. Lo afferma il Tribunale di Brindisi nella sentenza 1841 emessa lo scorso 25 ottobre (giudice Lisi), che estende questo principio anche ai crediti preveducibili, nati da contratti in corso di esecuzione al momento del sequestro e poi proseguiti dall'amministratore giudiziario.

La vicenda

Una Srl aveva concluso una serie di contratti di locazione di immobili e aveva versato i depositi cauzionali, prevedendo l'obbligo per i proprietari di restituire le relative somme alla conclusione del rapporto.

La società apparteneva però a persona dichiarata socialmente pericolosa dalla sezione misure di prevenzione del tribunale e, mentre era in corso il rapporto di locazione, era stato disposto il sequestro delle quote sociali e dell'azienda, per procedere alla confisca di prevenzione, perché i beni risultavano sproporzionati rispetto ai redditi leciti dei loro effettivi titolari.

Era stato quindi nominato un amministratore giudiziario che, in base all'articolo 56 del

Codice antimafia, era stato autorizzato a proseguire il rapporto di locazione.

Dopo la confisca delle quote sociali e del compendio aziendale, la Srl era stata posta in liquidazione e l'amministratore giudiziario aveva comunicato il recesso dal contratto di locazione, chiedendo la restituzione delle somme versate in deposito cauzionale. Ma i proprietari degli immobili non avevano aderito a questa richiesta.

L'amministratore ha quindi ottenuto dal giudice civile decreti ingiuntivi relativi a queste somme. I proprietari hanno proposto opposizione al Tribunale di Brindisi, affermando di avere diritto a incamerare le cauzioni per il mancato ripristino dell'immobile nello stato in cui era stato consegnato, così come era previsto dall'originario contratto nel quale era subentrato l'amministratore giudiziario. I proprietari hanno inoltre formulato alcune domande riconvenzionali: sostenevano che dovevano ancora essere versati canoni per le due ultime mensilità e che la Srl confiscata aveva causato danni per i quali andava condannata al risarcimento per un ammontare ben superiore a quello delle somme in deposito.

La decisione

Il tribunale ha ritenuto improcedibili le pretese dei proprietari, ricordando che i crediti vantati da terzi nei confronti di una società sottoposta a sequestro di prevenzione debbono essere accertati e soddisfatti unicamente secondo le regole previste dagli articoli 52 e seguenti del Codice antimafia dinanzi al giudice delegato alla procedura nell'ambito del procedimento di verifica che si innesta in quel-

lo per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Di fronte al giudice delegato, e non davanti al giudice civile, tutti i crediti vengono esaminati in un medesimo contesto e in contraddittorio, non solo per realizzare la par condicio creditorum, ma soprattutto per accertare l'estraneità di essi all'attività illecita svolta da chi ha subito il sequestro.

I crediti vantati dai proprietari degli immobili, che avevano opposto i decreti ingiuntivi, potevano certamente considerarsi preveducibili, perché relativi a un contratto la cui esecuzione era stata proseguita anche dopo il sequestro per consentire l'esercizio dell'impresa in amministrazione giudiziaria; l'articolo 61, comma 3, del Codice antimafia afferma infatti che sono preveducibili anche i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione. Ma l'articolo 54 dello stesso Codice stabilisce che i crediti preveducibili devono essere soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili secondo l'ordine assegnato dalla legge, se essi sono liquidi, esigibili e non contestati. I crediti azionati dai proprietari degli immobili, pur se preveducibili, non avevano i requisiti di liquidità, esigibilità e non contestazione; quindi andavano accertati dal giudice delegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

